

1. SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI DEMOGRAFICI

PROT. N. 18225 DEL 17/12/2021

Servizio: Segreteria

COPIA DI ORDINANZA SINDACALE N. 52 del 17/12/2021

Oggetto: Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art. 50 comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000 misure urgenti al fine di prevenire il contagio da covid-19. Obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie aeree all'aperto dalle ore 08:00 del 18/12/2021.

IL SINDACO

VISTO l'art. 50 c. 5 del D. Lgs n. 267/2000 che dispone quanto segue:<<*In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale.>>;*

VISTA la L. n. 126/2021 che ha prorogato lo stato di emergenza nazionale fino al 31/12/2021, estendendo a tale data la possibilità di adottare provvedimenti di contenimento dell'emergenza sanitaria all'interno della cornice normativa fissata dal D.L. n. 18/2020 convertito nella L. n. 35/2020 per quanto concerne gli ambiti riguardanti le possibili misure emergenziali;

Considerato che il Consiglio dei Ministri, in seduta del 14 dicembre ultimo scorso, ha stabilito di prorogare lo stato di emergenza nazionale fino al 31.03.2022 approvando apposito Decreto Legge in via di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale;

VISTO il D. L. n. 172 del 26/11/2021, recante ulteriori misure di prevenzione e contrasto all'aggravamento dell'emergenza pandemica in atto da coronavirus;

VISTA l'Ordinanza del Ministero della Salute del 22/06/2021 reiterata in data 28/10/2021 che prevede l'obbligo sull'intero territorio nazionale, nelle zone bianche, di avere sempre con sé i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fermo restando quanto previsto dall'art. 1 del DPCM del 02 marzo 2021;

CONSIDERATO che si prevede nel centro storico cittadino, in prossimità degli Istituti scolastici e delle Chiese cittadine, in occasione della celebrazione delle liturgie per le festività del Natale, nei pressi degli esercizi commerciali e dei mercati nonché, infine, nei pressi di pubblici esercizi e, in generale, nelle piazze e vie cittadine deputate quali luoghi di assembramento giovanile un'intensa presenza di persone con possibilità di transiti ravvicinati e costanti, che malgrado il divieto di assembramento vigente, potrebbero venire tra loro in contatto con difficoltà a garantire il distanziamento interpersonale;

RITENUTO necessario, nel rispetto del principio di proporzionalità e di adeguatezza, al fine di contrastare la

diffusione del virus COVID-19, porre in essere tutte le azioni idonee ad evitare la formazione dei citati assembramenti al fine di evitare un peggioramento del quadro pandemico cittadino e nel contempo ad evitare situazioni di pericolo per la salute pubblica attraverso l'adozione di ulteriori misure di prevenzione quali l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie nei luoghi all'aperto;

VISTO l'art. 50 c. 5 del D. Lgs. N. 267/2000;

VISTA la L. n. 689/1981;

VISTO il D. Lgs. Del 25 marzo 2020 n. 19 convertito con modificazioni dalla Legge n. 35 del 22 maggio 2020 e ss.mm.ii.;

VISTO il DPCM del 02 marzo 2021;

VISTA l'Ordinanza del Ministero della Salute del 22/06/2021 reiterata in data 28/10/2021;

VISTO il D.L. n. 172 del 26/11/2021;

ORDINA

- di indossare nei luoghi all'aperto individuati nel centro storico cittadino, in prossimità degli Istituti scolastici e delle Chiese cittadine, in occasione della celebrazione delle liturgie per le festività del Natale, nei pressi degli esercizi commerciali e dei mercati nonché, infine, nei pressi di pubblici esercizi e, in generale, nelle piazze e vie cittadine deputate quali luoghi di assembramento giovanile, i dispositivi di protezione delle vie respiratorie dalle ore 08:00 del 18/12/2021 alle ore 24:00 del 09/01/2022;
- di indossare il dispositivo di protezione individuale delle vie respiratorie all'aperto ovunque si configurino assembramenti ed affollamenti

RACCOMANDA

- **il corretto uso del dispositivo** di protezione individuale al fine di coprire adeguatamente tutte le vie respiratorie (naso – bocca)

ESENTA

dagli obblighi sopra previsti le seguenti categorie di soggetti:

- a) Bambini di età inferiore ai sei anni;
- b) Persone con patologie e/o disabilità incompatibili con 'uso dei dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie;
- c) Persone che devono comunicare con un disabile con modalità tali da non poter far uso del dispositivo (a mero tittolo esemplificativo mediante lettura del labiale);
- d) Soggetti nel corso dello svolgimento di attività sportiva.

AVVERTE

- che l'esecuzione della presente Ordinanza avverrà sotto il controllo e la verifica delle Forze dell'Ordine e della Polizia Locale;
- che, salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza dell'obbligo dell'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di cui alla presente Ordinanza ai sensi dell'art. 4 del D.L. n. 19/2020, convertito nella Legge n. 35/2020, comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 400,00 a Euro 3.000,00;
- che contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 gg. dalla pubblicazione all'albo pretorio, ricorso al TAR Puglia Sezione di Lecce o in alternativa entro 12 gg dalla pubblicazione, ricorso

straordinario al Presidente della Repubblica;

- che la presente Ordinanza ha efficacia dalle ore 08:00 del 18/12/2021 alle ore 24:00 del 09/01/2022.

DISPONE

che la presente Ordinanza venga pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio di questo Comune e che copia della stessa sia trasmessa, ad ognuno per quanto di propria competenza:

- •• A S. E. il Prefetto di Lecce;
- •• Al Signor Questore di Lecce;
- • Alla locale Stazione dei Carabinieri;
- Al Comando di Polizia Locale.

Veglie, 17/12/2021

IL SINDACO
F.TO PALADINI Claudio

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.